



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE  
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, riguardante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del SIG. GIAMPIERO LILLACCI, cittadino italiano, volta a chiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nel Regno di Spagna, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Agente di affari in mediazione immobiliare”, disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i e dal Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 74;

VISTO il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE IMMOBILIARE, assegnante una formazione regolamentata in loco, rilasciato a Barcellona l’8 novembre 2018 dalla “SCUOLA DI FORMAZIONE TECNOCASA”, secondo il decreto 12/2010 dell’Albo degli Agenti Immobiliari di Catalogna, con validità per l’iscrizione nel Registro degli Agenti Immobiliari di Catalogna, in cui viene certificato il superamento con profitto della totalità dei moduli, ivi indicati, componenti il “Programma agenti immobiliari di Catalogna”;

VISTO che il SIG. GIAMPIERO LILLACCI ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel Regno di Spagna, dove la professione non è regolamentata, in qualità di *Agente immobiliare*, per un periodo superiore a dieci anni, di cui due anni e circa cinque mesi con la qualifica di *Amministratore Unico* di impresa di settore;

VISTO il Certificato di competenza della CAMERA DI COMMERCIO; INDUSTRIA, SERVIZI E NAVIGAZIONE DI MALAGA, rilasciato il 14 maggio 2021, in cui risulta che il SIG. GIAMPIERO LILLACCI è *Amministratore Unico* dal 21 dicembre 2018 di impresa spagnola, esercente attività dei “*Servizi relativi alla proprietà immobiliari e della proprietà industriale*” e della “*Promozione di edifici*” e che dal 1 febbraio 2010 la predetta impresa “*risulta iscritta nel Censimento della succitata Corporazione, nei capoversi 834 e 8332 della Prima Sezione del Sistema Tributario delle Attività Economiche, corrispondenti alle riferite attività, attinenti il settore immobiliare*”;

VISTA la documentazione aggiuntiva acquisita agli atti, con cui oltre alla riferita esperienza professionale, è stata attestata la regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti, nonché delle imposte previste dal regime fiscale vigente;

VISTA la documentazione prodotta dall’interessato, volta a comprovare la sussistenza, nel Paese in cui il richiedente ha conseguito la qualifica professionale estera, dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali;



VISTA la richiesta IMI 327038 inviata tramite il sistema informativo del Mercato Interno della Comunità Europea, con cui l'Autorità spagnola *Coordinator for the autonomous community of Catalonia*, competente in materia di riconoscimenti qualifiche, informa che la professione di Agente immobiliare in Catalogna è regolamentata, precisandone i requisiti di accesso, che il riferito DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE IMMOBILIARE è un titolo di formazione regolamentata e che il SIG. GIAMPIERO LILLACCI risulta abilitato, avendo svolto la formazione presso un centro riconosciuto che attesta la sua capacità professionale di agente immobiliare;

CONSIDERATO che il SIG. GIAMPIERO LILLACCI si è formato in Catalogna (titolo di formazione regolamentata) ma ha esercitato la professione di Agente immobiliare in un altro territorio, ossia a Malaga (Comunità autonoma di Andalusia), secondo i requisiti attestati dalla Camera di Commercio di Malaga con relativo certificato di competenza, illustrato ai precedenti punti in preambolo;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 0283142 del 6 ottobre 2021, ha comunicato al SIG. GIAMPIERO LILLACCI, a norma dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta, in applicazione dell'art. 14, par. 3 della Direttiva 2005/36/CE, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i., individuata in una prova attitudinale, avente ad oggetto parte della disciplina italiana di regolamentazione della professione di *Agente di Affari in mediazione immobiliare*;

CONSIDERATO che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmettendo l'Attestato di Frequenza del corso "*Percorso Formativo finalizzato all'accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 per l'abilitazione all'attività di Agente d'affari in mediazione – agente immobiliare*" presso l'Ente di formazione *Data Solution srl* -ID20626- CODICE SIRUWEB REGIONE UMBRIA RNF-21-1-1-126-0E08DC08, rilasciato il 14 aprile 2021 a Perugia;

VISTA la nota della Regione Umbria (Prot. Mise 0369580 del 25 novembre 2021), con cui il SERVIZIO POLITICHE INTEGRATE DEL LAVORO-SEZIONE SISTEMA REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ha confermato che dalla verifica dei dati disponibili "*risulta che il Sig. Giampiero Lillacci nato il 7 gennaio 1972 ha frequentato con esito positivo il corso denominato "Percorso Formativo finalizzato all'accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 per l'abilitazione all'attività di Agente d'affari in mediazione – agente immobiliare" presso l'ente di formazione Data Solution srl, sostenendo la prova finale il giorno 14 aprile 2021*";

VISTO che nella riunione dell'11 ottobre 2019 la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, sentite le Associazioni di categoria, aveva ritenuto di accogliere la domanda di riconoscimento di un titolo estero per l'esercizio in Italia dell'attività di "*Agenti di affari in mediazione immobiliare*" senza necessità di misure compensative in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE, valutando favorevolmente, quale "*verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze*", l'Attestato di frequenza, con superamento di esame o valutazione finale, del corso italiano di formazione per "*Agenti di Affari in mediazione immobiliare*",



documentato dall'allora richiedente, valido ai fini dell'ammissione agli esami camerali per l'iscrizione nel ruolo di Agenti di Affari in mediazione – sezione immobiliare – ai sensi della Legge n. 39/1989 e del d.lgs. n. 59/2010;

SENTITE le Associazioni di categoria FIAIP e FIMAA Confcommercio;

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - CAPO II – REGIME GENERALE – art. 18-21, il titolo di qualifica, unitamente all'esperienza professionale documentata, idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di “AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE”, di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. senza necessità di misure compensative - in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE - avendo potuto favorevolmente valutare, quale “*verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze*”, il riferito “*Attestato di Frequenza*”, conseguito dall'interessato in esito al superamento del relativo corso, per “*Agenti di Affari in Mediazione immobiliare*”, effettuato in Italia, così come convalidato dalla Regione Umbria e che consente l'ammissione all'esame, di cui all'art. 2, c. 3, lett. e) della citata Legge n. 39/1989;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 7 aprile 2021, con bonifico bancario per l'importo di 32,00 Euro, eseguito dal Monte dei Paschi di Siena alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, al SIG. GIAMPIERO LILLACCI, cittadino italiano, nato a Perugia il 7 gennaio 1972, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - CAPO II – REGIME GENERALE – art. 18-21, viene riconosciuto il titolo di qualifica professionale, unitamente all'esperienza lavorativa documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di “AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE - LEGGE N. 39/1989”, senza necessità di misure compensative - in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE, espresso in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana GULINO*)

Roma, 22 dicembre 2021

